

Capitolato Speciale d'Oneri

***“Concessione del servizio di somministrazione di
cibi e bevande calde e fredde a mezzo di
Distributori automatici presso le sedi
metropolitane del Politecnico di Torino”***

Aprile 2015

Indice

CAPO 1 – ASPETTI CONTRATTUALI GENERALI	5
SEZIONE 1 Definizioni.....	5
1.1 Definizioni generali.....	5
1.2 Definizioni specifiche relative ai servizi	5
SEZIONE 2 Oggetto, Ammontare e Durata della Concessione.....	6
2.1 Oggetto della concessione	6
2.2 Entità dei servizi.....	6
2.3 Lotti.....	7
2.4 Spazi oggetto della concessione	8
2.4.1 Divieto di variazione della destinazione d’uso	9
2.4.2 Documento di riconsegna	9
2.5 Durata della concessione	10
2.6 Importo posto a base di gara.....	11
2.7 Variazione dell’entità dei servizi.....	11
2.8 Bacino di utenza	12
SEZIONE 3 Cauzioni e Garanzie.....	12
3.1 Cauzione provvisoria.....	12
3.2 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva.....	12
3.3 Garanzie assicurative.....	12
SEZIONE 4 Disciplina Contrattuale	13
4.1 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’oneri	13
4.2 Disposizioni particolari riguardanti la concessione	14
4.3 Rinuncia all’aggiudicazione	14
4.4 Stipula del contratto.....	14
4.5 Diffida ad adempiere e risoluzione di diritto del contratto	14
4.6 Clausola risolutiva espressa.....	15
4.7 Esecuzione in danno	16
4.8 Disdetta del contratto da parte del Concessionario.....	16
4.9 Fallimento del Concessionario	17
4.10 Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	17
SEZIONE 5 Disciplina Economica.....	17
5.1 Listini prezzi.....	17
5.1.1 Listino prezzi base	17

5.1.2	Listino prezzi aggiuntivi	17
5.1.3	Listino prezzi al consumo	18
5.2	Metodo di arrotondamento	18
5.3	Pagamenti	19
5.3.1	Canone di concessione degli spazi.....	19
5.4	Revisione prezzi e canone	20
5.4.1	Modalità delle revisioni	20
SEZIONE 6 Oneri e Obblighi per l'Espletamento del Servizio.....		20
6.1	Oneri a carico della Stazione Appaltante.....	20
6.2	Oneri a carico del Concessionario	21
6.2.1	Spese a carico del Concessionario per lo svolgimento dei servizi	21
6.2.2	Norme igienico-sanitarie	21
6.2.3	Raccolta rifiuti	22
6.2.4	Obblighi normativi	22
6.2.5	Tracciabilità dei flussi finanziari	22
6.2.6	Posta Elettronica Certificata (PEC)	22
6.2.7	Ulteriori oneri ed obblighi a carico del Concessionario	22
6.3	Divieti.....	23
6.3.1	Interruzione nell'esecuzione dei servizi.....	23
SEZIONE 7 Disposizioni Relative al Personale Impiegato nei Servizi.....		23
7.1	Disposizioni generali relative al personale impiegato nei servizi	23
7.2	Rapporto di lavoro	24
7.3	Tessere di riconoscimento	24
7.4	Norme comportamentali del personale e adeguamento alle norme di carattere generale interno	25
7.5	Responsabile del servizio	25
SEZIONE 8 Disposizioni in Materia di Sicurezza		26
8.1	Rispetto del piano di evacuazione ed emergenza	26
8.2	Disposizioni generali in materia di sicurezza	26
8.3	Misure per eliminare i rischi interferenti	26
SEZIONE 9 Controlli di Conformità		27
9.1	Disposizioni generali	27
9.2	Controlli da parte del Politecnico	27
9.3	Organismi preposti al controllo dal Politecnico	27
9.4	Metodologia e contenuti dei controlli effettuati dal Politecnico	27
9.5	Contestazioni al Concessionario a seguito dei controlli da parte del Politecnico	27
SEZIONE 10 Inadempienze e Penalità		28

10.1	Penalità	29
SEZIONE 11	Norme Finali.....	30
11.1	Foro competente	30
11.2	Obblighi di riservatezza	30
11.3	Spese contrattuali, imposte, tasse	30
11.4	Rinvio	31
CAPO 2 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO	32	
SEZIONE 12	Aree, Modalità di Installazione ed Esecuzione	32
12.1	Aree messe a disposizione dall’Amministrazione	32
12.2	Tempi e modalità di installazione delle attrezzature.....	32
12.3	Giorni e orari di erogazione del servizio.....	32
SEZIONE 13	Sistema Organizzativo del Servizio	32
13.1	Modalità di svolgimento del servizio.....	32
13.2	Tempo d’intervento per assistenza tecnica	33
13.3	Tempo d’intervento per rifornimento prodotti.....	33
13.4	Frequenza d’intervento per il programma di pulizia e sanificazione	33
SEZIONE 14	Prodotti Distribuiti.....	34
14.1	Caratteristiche dei prodotti base	36
14.2	Prodotti aggiuntivi	37
14.2.1	Prodotti freschi.....	38
14.2.2	Prodotti speciali	38
14.2.3	Altri prodotti	38
SEZIONE 15	Distributori ed Allestimenti.....	39
15.1	Requisiti minimi dei distributori.....	39
15.2	Distributori aggiuntivi	40
15.3	Allestimenti	40

CAPO 1 – ASPETTI CONTRATTUALI GENERALI**SEZIONE 1 DEFINIZIONI****1.1 DEFINIZIONI GENERALI**

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- Servizio: il servizio di somministrazione di cibi e bevande calde e fredde a mezzo di Distributori automatici presso le sedi metropolitane del Politecnico di Torino;
- Concedente o Politecnico o Stazione Appaltante o S.A.: il Politecnico di Torino;
- Concessionario o Impresa Aggiudicataria o I.A.: il soggetto cui, in caso di aggiudicazione, sarà affidato il servizio in oggetto;
- Sedi metropolitane o Sedi: le sedi del Politecnico, ubicate nel comune di Torino, ove effettuare i servizi;
- Lotto: raggruppamento di sedi presso il quale espletare il servizio;
- RUP: il Responsabile Unico di Procedimento;
- DEC: ove nominato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto del Concedente;
- Capitolato Speciale D'Oneri ovvero CSO: il presente atto compresi tutti i suoi allegati;
- Caratteristiche Tecniche: specifiche/disposizioni che definiscono le esigenze tecniche/merceologiche che il Concessionario deve soddisfare per lo svolgimento delle attività richieste dal Concedente;
- C.C.N.L. di riferimento: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore;
- Articolo o Art.: dettaglio all'interno della sezione.

1.2 DEFINIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI SERVIZI

- Distributore Automatico o Distributore: apparecchiatura per la distribuzione automatica di bevande calde/fredde, snack e alimenti confezionati;
- Area di distribuzione o Corner: spazio ove installare Distributori e apparecchiature ed approntare gli eventuali allestimenti offerti;
- Elenco prezzi prodotti base: tariffario dei prodotti base imposto dal Politecnico e soggetto al ribasso offerto in sede di gara (*"Allegato 1 – Elenco prezzi prodotti base"*);
- Listino prezzi Base: listino prezzi dei prodotti base derivante dal ribasso offerto in fase di gara;

- Listino prezzi Aggiuntivi: listino prezzi dei prodotti aggiuntivi offerti dal Concessionario in sede di gara, contenente prodotti diversi da quelli di cui al “*Allegato 1 – Elenco prezzi prodotti base*”;
- Listino prezzi al consumo: listino dei prezzi praticati nelle aree di distribuzione, composto dai Listini Prezzi Base e Prezzi Aggiuntivi, a seguito di applicazione della eventuale revisione prezzi e dell’arrotondamento (di cui all’articolo 5.2 del presente capo).

SEZIONE 2 OGGETTO, AMMONTARE E DURATA DELLA CONCESSIONE

2.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L’affidamento attiene ad una concessione di servizi in cui la controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. La concessione ha per oggetto il servizio di somministrazione di bevande calde/fredde e prodotti alimentari confezionati, a mezzo di Distributori automatici, da installare presso le Sedi metropolitane del Politecnico di Torino.

Nel seguito del presente CSO vengono riportati il numero di Distributori da installare presso ogni Sede, i requisiti minimi degli stessi, le caratteristiche merceologiche nonché i prezzi dei prodotti base posti in distribuzione.

In particolare, il Concessionario dovrà:

- Fornire i Distributori automatici, e gli eventuali allestimenti, nuovi di fabbrica;
- Effettuare la manutenzione e la pulizia delle apparecchiature e delle aree di distribuzione, per tutta la durata del contratto;
- Effettuare il rifornimento dei Distributori.

Le aree ritenute dalla Stazione Appaltante idonee all’installazione di Distributori automatici sono identificate nelle planimetrie di cui *al “Allegato 2 – Ubicazione”*.

2.2 ENTITÀ DEI SERVIZI

Per ogni area di distribuzione, l’installazione minima richiesta dovrà prevedere un totale di 3 (tre) Distributori e dovrà comprendere una configurazione base composta da un Distributore per bevande calde, uno per bevande fredde ed uno per alimenti confezionati.

Il Concessionario potrà, a sua discrezione, installare un Distributore combinato che soddisfi l’intera offerta dei prodotti refrigerati in luogo dei due Distributori separati (uno per bevande fredde e l’altro per gli alimenti confezionati). Qualora il Concessionario decidesse per quest’ultima soluzione, i Distributori combinati di prodotti refrigerati dovranno essere, in ogni caso, due, affinché risulti soddisfatto il requisito relativo all’installazione minima richiesta.

Il Concessionario potrà proporre l'installazione di Distributori aggiuntivi rispetto al numero minimo richiesto, secondo un numero massimo indicato nella tabella di cui all'art. 2.3 del presente capo.

2.3 LOTTI

Il Servizio verrà suddiviso in due lotti autonomi ed indipendenti, ognuno dei quali verrà gestito da un Concessionario diverso; in alcune Sedi saranno presenti aree di distribuzione afferenti ad entrambi i lotti.

Per maggiori informazioni riguardo l'ubicazione delle Sedi è possibile consultare la pagina WEB:
<http://www.polito.it/atenco/sedi/>

Di seguito si espone una tabella riportante i dati relativi ai lotti, alle Sedi, al numero minimo dei Distributori da installare ed al numero massimo di eventuali Distributori aggiuntivi per ogni area di distribuzione.

LOTTO	SEDE	CORNER *	N° DISTRIBUTORI MINIMO	N° DISTRIBUTORI AGGIUNTIVI
LOTTO 1	SEDE CENTRALE	2	3	2
	C.so DUCA DEGLI ABRUZZI	3	3	1
	SEDE CENTRALE CITTADELLA POLITECNICA	5	3	1
	CASTELLO DEL VALENTINO	9	3	1
		10	3	0
	N° DISTRIBUTORI TOTALI DEL LOTTO 1			15
LOTTO 2	SEDE CENTRALE	1	3	2
	C.so DUCA DEGLI ABRUZZI	4	3	1
	SEDE CENTRALE CITTADELLA POLITECNICA	6	3	0
	MORGARI **	7	3	0
	LINGOTTO	8	3	2
	N° DISTRIBUTORI TOTALI DEL LOTTO 2			15

* L'ubicazione dei Corner è identificato nel "Allegato 2 – Ubicazione"

** L'area di distribuzione della sede di Via Morgari, 36/B è suddivisa, per questione di spazio, su due piani diversi

2.4 SPAZI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il servizio oggetto di affidamento dovrà essere svolto negli spazi indicati nel Capitolato Speciale d'Oneri e nei relativi allegati (“Allegato 2 – Ubicazione” e nel “Allegato 3 – Superfici”). Si precisa che le misure specificate nel “*Allegato 3 – Superfici*” sono indicative e potranno subire qualche adattamento in base al layout presentato dal Concessionario, compatibilmente con gli spazi disponibili e previa approvazione della S.A.

Gli spazi saranno assegnati dal Politecnico in concessione al solo ed unico fine di consentire al gestore l'espletamento dei servizi oggetto del presente affidamento.

La concessione degli spazi sarà subordinata ed inscindibilmente connessa alla durata ed alle vicende della gestione del Servizio di somministrazione, non costituendo in nessun caso titolo di godimento del bene indipendentemente dalla permanenza del rapporto di gestione da cui deriva.

La concessione degli spazi prevede, in favore del Politecnico di Torino, il riconoscimento di un canone concessorio definito nel capitolato speciale (Cfr 5.3.1), comprensivo degli oneri per utenze, a titolo di ristoro dei costi connessi alla rinuncia temporanea dell'Ateneo all'utilizzo degli spazi concessi.

Il canone concessorio annuale dovrà essere corrisposto dal Concessionario al Politecnico di Torino secondo le modalità previste nel presente capitolato (articolo 5.3.1 del presente capo).

Tale canone non verrà calcolato in base alle superfici degli spazi oggetto della concessione bensì in base al numero di Distributori Automatici effettivamente installati.

Le Parti si daranno reciprocamente atto che la concessione degli spazi, indipendentemente dall'eventuale trattamento tributario ai fini delle imposte indirette, non costituisce un rapporto di locazione regolato dalle norme contenute nella legge 392/1978, trattandosi infatti di concessione amministrativa da parte di pubblica amministrazione finalizzata e strumentale al raggiungimento delle finalità di cui al contratto di concessione dei servizi e subordinata a tutti gli effetti alla stessa concessione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche periodiche sullo stato d'uso e di mantenimento delle aree, nonché sulle apparecchiature installate.

2.4.1 DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO

Le aree affidate dal Politecnico al Concessionario devono essere utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività richieste dalla presente concessione di servizi, salvo diversa autorizzazione. Il Concessionario si obbliga irrevocabilmente a non mutare mai per qualsiasi ragione o motivo, a pena di risoluzione del contratto, la destinazione d'uso degli spazi ad esso affidati.

2.4.2 DOCUMENTO DI RICONSEGNA

Alla scadenza della concessione dei servizi, e in ogni caso entro il termine indicato nella richiesta, il Politecnico di Torino tornerà in possesso degli spazi, che il Concessionario dovrà lasciare, in perfetto stato di pulizia e in buono stato di conservazione, liberi e sgomberi da allestimenti, macchine e attrezzature, senza necessità di ulteriori atti e/o oneri.

Il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione dei Distributori:

- a proprie spese, senza alcun onere da parte dell'Amministrazione (pena l'applicazione delle penali);
- in base ad un programma definito tra le parti in modo da evitare l'interruzione del servizio durante l'avvicendamento tra il gestore uscente e l'aggiudicatario successivo e/o comunque nei tempi giudicati congrui.

Verrà a tal proposito redatto un verbale di riconsegna degli spazi, in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e il Concessionario.

Nel caso in cui il Concessionario non rispettasse i tempi di restituzione degli spazi, la Stazione Appaltante applicherà le penali di cui alla sezione 10 del presente capo.

Qualora si ravvisassero danni arrecati alle strutture e/o impianti del Politecnico, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi verranno stimati ed addebitati interamente al Concessionario. Le spese sostenute dalla Stazione Appaltante per eventuali danni che venissero riscontrati in contraddittorio con il Concessionario saranno oggetto di valutazione economica e gli importi relativi saranno addebitati al Concessionario; il Politecnico si riserva di avvalersi della cauzione definitiva presentata dal Concessionario in sede di stipula del contratto e, se non sufficiente, di richiedere il risarcimento dei danni.

2.5 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di 6 (Sei) anni solari consecutivi, non rinnovabile, decorrenti dalla data di stipula, ovvero, dalla consegna degli spazi.

Per i Corner individuati presso le sedi di Viale Mattioli 39 e di via Nizza 230, potrà essere richiesta una consegna differenziata; l'avvio dei Servizi, in queste sedi non potrà avvenire prima del 2 Novembre 2015.

In ogni caso la data di scadenza della concessione, anche in caso di consegne differenziate, verrà allineata allo scadere del contratto indipendentemente dalla sede.

Il Concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento danni dovuta alla ritardata consegna dei locali, oggetto della concessione.

Il Politecnico si riserva la possibilità di richiedere al Concessionario una proroga tecnica nelle more della conclusione della gara per il successivo affidamento del servizio.

2.6 IMPORTO POSTO A BASE DI GARA

Ai fini della determinazione della normativa applicabile ed ai sensi degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è stato stimato il valore massimo dell'affidamento che, al netto degli oneri per la sicurezza, ammonta, per l'intera durata contrattuale, a € 1.410.000,00 IVA esclusa (Euro Unmilionequattrocentodiecimila/00), di cui:

- **Lotto 1: € 720.000,00 ca (Euro Settecentoventimila/00) esclusa IVA**
- **Lotto 2: € 690.000,00 ca (Euro Seicentonovantamila/00) esclusa IVA**

Detto valore - determinato sulla base del fatturato ipotizzato - rappresenta il valore economico complessivo del contratto, rispetto al quale l'Ateneo non assicura alcuna garanzia.

Per ogni Lotto, l'importo derivante dagli oneri della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali, (Cfr. "Allegato 6 – DUVRI"), è stimata in 205,00€ (Euro Duecentocinque/00) per i complessivi 6 anni.

2.7 VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DEI SERVIZI

L'entità del contratto potrà subire variazioni rispetto a quanto indicato nel precedente articolo per esigenze particolari che dovessero nascere nel corso dell'esecuzione del contratto.

In particolare, il Politecnico si riserva la facoltà insindacabile di richiedere al Concessionario:

- **La rimozione di un corner o al massimo di n.4 Distributori**, a seguito di indisponibilità dell'area, anche temporanea (ad esempio, per dismissione area, per apertura cantiere, etc.). In nessun caso, il Concessionario avrà diritto al riconoscimento di un indennizzo.
- **L'installazione di massimo n.4 Distributori** per ogni lotto, soggetta agli stessi patti e condizioni derivanti dalla gara. A tal fine si precisa che:
 - Qualora la S.A. ritenesse necessaria l'installazione di un **nuovo Corner**
 - In una Sede in cui sono presenti entrambi i lotti: la prima richiesta verrà fatta al Concessionario sulla base di un sorteggio e poi si procederà per alternanza;
 - In una sede in cui è presente un solo lotto: la richiesta verrà fatta al Concessionario che si è aggiudicato il lotto stesso.
 - Qualora la S.A. ritenesse necessaria l'installazione di un **nuovo Distributore in Corner esistente**, la richiesta verrà fatta al Concessionario che gestisce il Corner stesso.

Nel caso in cui la S.A. richiedesse l'installazione di un Corner aggiuntivo in spazi esterni, il Concessionario (selezionato con le regole precedentemente esposte) dovrà prevedere apparecchiature progettate per funzionare in tale modalità.

Per ogni Distributore aggiuntivo installato il Concessionario dovrà versare un supplemento di **€ 600,00 (Euro Seicento/00) annui, esclusa IVA**, aggiornato sulla base delle revisioni effettuate dall'inizio della concessione con le modalità indicate all'articolo 5.3.1 del presente capo.

2.8 BACINO DI UTENZA

Gli utenti del Politecnico sono, normalmente, costituiti da personale docente, personale tecnico/amministrativo, studenti e personale di aziende e/o laboratori di ricerca che gravitano nella maggior parte delle Sedi.

Il Politecnico di Torino non garantisce un numero minimo di utenti. Pertanto il Concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo, né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

All'interno delle Sedi o comunque nelle immediate vicinanze, sono presenti pubblici esercizi (bar caffetteria ecc.) fruibili da parte degli utenti del Politecnico.

SEZIONE 3 CAUZIONI E GARANZIE

3.1 CAUZIONE PROVVISORIA

A garanzia dell'affidabilità dell'offerta, è richiesta a norma dell'art. 75 del codice dei contratti la costituzione di una cauzione provvisoria.

In relazione alle modalità di costituzione della cauzione si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara.

3.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva. In relazione alle modalità di costituzione della cauzione si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara.

3.3 GARANZIE ASSICURATIVE

Il Concessionario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare a persone e a cose, siano essi terzi o personale dell'impresa, verificatisi nelle aree di pertinenza della concessione e per fatto imputabile allo stesso. Il Politecnico è inoltre esonerato da qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare in caso di danni e furti alle attrezzature presenti nelle aree di pertinenza della concessione.

Il contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del Servizio, nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

Il Politecnico resta esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del Concessionario, durante l'esecuzione dei Servizi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della concessione.

Sono di conseguenza a carico del Concessionario – senza che risultino limitate le sue responsabilità contrattuali – le spese per assicurazioni contro danni, furti e responsabilità civile da stipularsi con un **massimale pari a € 1.000.000,00 per ciascun sinistro.**

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante al momento della firma del contratto e, qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di affidamento dell'incarico, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell'avvenuta quietanza di pagamento del premio.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del Concessionario.

SEZIONE 4 DISCIPLINA CONTRATTUALE

4.1 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione di quanto previsto nel contratto e nel Capitolato Speciale d'Oneri, deve tenere conto delle finalità e dei risultati attesi del servizio; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

4.2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA CONCESSIONE

La sottoscrizione del contratto di concessione di cui al presente Capitolato Speciale d'Oneri da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici. Tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio del Concessionario circa la convenienza di sottoscrivere il contratto di concessione, anche in relazione alla prestazione da rendere ed ai prezzi offerti. Infine, si precisa che la sottoscrizione del contratto di concessione implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

Il contratto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato, e per quanto non sia in contrasto con le norme stesse, anche con le leggi statali e regionali, comprensive dei relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di concessione.

In particolare il Concessionario si intende inoltre obbligato all'osservanza di:

- leggi, regolamenti, disposizioni vigenti e di successiva emanazione, emanate durante l'esecuzione delle prestazioni, relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, sull'assunzione della manodopera locale, l'invalidità e la vecchiaia ecc.
- leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

4.3 RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora l'Impresa risultata aggiudicataria non intenda accettare l'incarico non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione versata. La Stazione Appaltante in tal caso richiederà il risarcimento dei danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

4.4 STIPULA DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Concessionario non stipuli il contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà meno con semplice comunicazione scritta della Stazione Appaltante che porrà a carico dello stesso le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipula con altro contraente.

All'atto della stipula del contratto, il Concessionario che svolgerà il servizio in oggetto dovrà dimostrare di disporre di una sede operativa nella Provincia di Torino.

4.5 DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto previsto nel presente CSO, la Stazione Appaltante ha la facoltà di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale il Concessionario si deve conformare. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto, a mezzo di lettera raccomandata, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno del Concessionario e l'applicazione delle penali già contestate.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte del Concessionario dei maggiori danni subiti dal Politecnico.

Il Politecnico comunicherà all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici le violazioni contrattuali riscontrate al Concessionario in fase di esecuzione del contratto, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione del Consiglio dell'Autorità n. 1 del 10/01/2008.

4.6 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto di concessione è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- b) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;
- c) gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- d) frode, a qualsiasi titolo, da parte del Concessionario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- e) cessione di tutto o parte del contratto;
- f) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- g) inadempienze reiterate del Concessionario dopo la comminazione di n°10 penalità nel corso del medesimo anno;
- h) inadempienze reiterate del Concessionario dopo la comminazione di n°5 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno;
- i) inadempienze gravi (Cfr. articolo 4.5 del presente capo);
- j) cessione a terzi, in tutto o in parte, dell'oggetto del contratto che verrà stipulato;

- k) in cui il Concessionario fosse destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- l) qualora l'autorizzazione all'esercizio dell'attività (rilasciata al Concessionario) per qualsiasi ragione, anche a carattere temporaneo, dovesse essere annullata o revocata dall'Autorità competente (Cfr. articolo 6.2.4 del presente capo);
- m) qualora il Concessionario non fosse in grado di provare la copertura assicurativa di cui al precedente articolo 3.3 del presente capo;
- n) qualora il Concessionario mutasse, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso degli spazi ad esso affidati (Cfr. articolo 2.4.1 del presente capo);
- o) qualora, in caso di difformità delle prestazioni rispetto a quanto prescritto nel CSO e relativi allegati, il Concessionario non si conformasse alle indicazioni ricevute dalla S.A. nei termini fissati (Cfr. articolo 4.5 del presente capo);
- p) nel caso di variazioni non autorizzate del numero dei distributori e della loro collazione;
- q) in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

In caso di risoluzione, il Politecnico si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dal Concessionario il rimborso di eventuali spese sostenute. Il Politecnico inoltre si riserva di differire la restituzione della cauzione definitiva, sino alla quantificazione del danno che il Concessionario è tenuto a risarcire.

4.7 ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte del Concessionario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi al Concessionario nell'esecuzione delle prestazioni ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e a spese del Concessionario, oltre ad applicare le previste penali.

4.8 DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

Qualora il Concessionario intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra impresa a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto al Concessionario per gli eventuali investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

4.9 FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO

In caso di fallimento del Concessionario la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 140 del Codice dei contratti.

4.10 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

E' consentito al Concessionario, nell'ambito della propria autonomia di gestione, affidare in appalto lavori o servizi, nei limiti della normativa vigente.

SEZIONE 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Il Concessionario si obbliga ad osservare ed applicare i prezzi dei prodotti base imposti dal Politecnico al netto del ribasso percentuale offerto e i prezzi dei prodotti aggiuntivi presentati in sede di gara dal Concessionario.

Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere al Politecnico di Torino un canone concessorio annuale per la concessione in uso delle aree di distribuzione (Cfr. articoli 2.4 e 5.3.1 del presente capo).

5.1 LISTINI PREZZI

Le gettoniere dei Distributori dovranno impiegare monete con tagli da 0,05 €, 0,10 €, 0,20 €, 0,50 €, 1 € e 2 €, con erogazione del resto.

Stante la suddetta condizione, la seconda cifra decimale degli importi previsti dal "Listino prezzi al consumo" dovrà necessariamente essere uguale a zero oppure a cinque.

Se, in seguito al ribasso offerto in fase di gara o alle variazioni successive dovute a revisioni dei prezzi, gli stessi dovessero risultare diversi dalla sopracitata condizione, verrà operato un arrotondamento così come descritto all'articolo 5.2 del presente capo.

5.1.1 LISTINO PREZZI BASE

Nell'«*Allegato 1 –Elenco prezzi prodotti base*» sono indicati i generi alimentari imposti dalla S.A con i relativi prezzi, che sono soggetti a ribasso in fase di gara. I prezzi dei prodotti base ottenuti applicando il ribasso offerto saranno troncati alla terza cifra decimale.

5.1.2 LISTINO PREZZI AGGIUNTIVI

I prodotti aggiuntivi sono i generi alimentari che il Concessionario potrà offrire in fase di gara compilando l'“*Allegato 4 –Elenco prodotti aggiuntivi*” (da allegare all'offerta tecnica); i relativi prezzi dovranno essere indicati nell'“*Allegato 5 –Listino prezzi aggiuntivi*” (da allegare all'offerta economica). I prezzi del “Listino prezzi aggiuntivi” (Allegato 5) non dovranno superare le due cifre decimali: l'ultima cifra decimale dovrà essere necessariamente pari a zero o a cinque (Cfr. articolo 5.1 del presente capo).

5.1.3 LISTINO PREZZI AL CONSUMO

I prezzi applicati all'utenza saranno quelli del “Listino prezzi al consumo”, che sarà composto:

- dai prezzi dei prodotti base al netto del ribasso percentuale offerto e dell'eventuale arrotondamento;
- dai prezzi dei prodotti aggiuntivi offerti dal Concessionario in fase di gara.

Il “Listino prezzi al consumo” sarà soggetto a revisione, (Cfr. articolo 5.4 del presente capo) e conseguente eventuale arrotondamento.

5.2 METODO DI ARROTONDAMENTO

I prezzi del “Listino prezzi al consumo” saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, ai cinque centesimi o al decimo di Euro più vicino.

Il meccanismo e gli intervalli di arrotondamento vengono esemplificati nella tabella che segue.

Prezzi offerti (considerando solo la parte decimale) a seguito del ribasso di gara	Prezzo arrotondato
$\leq 0,024 \text{ €}$	0,00
Da 0,025 € a 0,074 €	0,05 €
Da 0,075 € a 0,124 €	0,10 €
Da 0,125 € a 0,174 €	0,15 €
Da 0,175 € a 0,224 €	0,20 €
Da 0,225 € a 0,274 €	0,25 €
Da 0,275 € a 0,324 €	0,30 €
Da 0,325 € a 0,374 €	0,35 €
Da 0,375 € a 0,424 €	0,40 €
Da 0,425 € a 0,474 €	0,45 €
Eccetera	

5.3 PAGAMENTI

5.3.1 CANONE CONCESSORIO

L'importo del canone annuo, determinato sulla base del numero minimo di Distributori inizialmente richiesti (15 Distributori per ogni lotto), è pari a:

- **Lotto 1: € 9.000,00 (Euro Novemila) esclusa IVA;**
- **Lotto 2: € 9.000,00 (Euro Novemila) esclusa IVA;**

Per ogni Distributore aggiuntivo offerto il Concessionario dovrà versare un supplemento di **€ 600,00 (Euro Seicento,00) annui, esclusa IVA.**

Il canone annuo stabilito dalla S.A.; maggiorato dell'IVA, dovrà essere versato in rate semestrali anticipate, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei locali.

L'importo del canone va corrisposto entro il decimo giorno del primo mese del semestre di riferimento.

Il pagamento sarà richiesto, con opportuno anticipo, esclusivamente con posta elettronica certificata, all'Impresa Aggiudicataria, che è tenuta a provvedere, nei termini sopra esposti, al pagamento degli importi dovuti tramite versamento effettuato sul C/C n. 000002551101– IBAN: IT51N0200801160000002551101, intestato al Politecnico di Torino, presso Unicredit Banca S.p.A.

Al pagamento seguirà fattura quietanzata.

Ove il Concessionario ritardi il pagamento del canone per cause allo stesso imputabili, si procederà all'applicazione degli interessi legali di mora.

Dall'importo della prima rata del canone verrà dedotto, per ogni Lotto, l'importo derivante dagli oneri della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali che, per la concessione del Servizio (Cfr. DUVRI), è stato stimato in **€ 205,00 (Euro Duecentocinque/00)** per i complessivi 6 anni.

Il canone concessorio sarà rivalutato annualmente, a partire dal secondo anno della concessione, con le modalità descritte al successivo articolo 5.4 del presente capo.

5.4 REVISIONE PREZZI E CANONE

È ammessa la revisione dei prezzi e del canone, a partire dal secondo anno del contratto, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia.

Ai sensi dell'art. 115 del Codice dei contratti, la revisione dei prezzi viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione dei beni e servizi sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del citato codice. In particolare, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.

L'istruttoria verrà avviata previa formale richiesta da parte del Concessionario al Politecnico.

La richiesta di revisione dei prezzi da parte del Concessionario non potrà essere in alcun caso retroattiva e sarà subordinata alla verifica di congruità da parte del Responsabile del Procedimento al quale dovrà pervenire richiesta scritta almeno 30 gg. prima.

La revisione del canone sarà applicata dal Politecnico.

5.4.1 MODALITÀ DELLE REVISIONI

Per gli anni successivi al 1°, la revisione sarà effettuata sul "Listino prezzi al consumo".

Per ogni revisione, le variazioni dei prezzi saranno obbligatoriamente determinate facendo riferimento ai prezzi offerti in fase di gara, rivalutati al momento in cui si opera la revisione; per ogni prezzo verranno prese in considerazione un massimo di tre cifre dopo la virgola e l'importo ottenuto verrà eventualmente arrotondato secondo quanto descritto all'art. 5.2 del presente capo.

Verrà utilizzato lo strumento di calcolo previsto dall'Istat alla pagina web: <http://rivaluta.istat.it/Rivaluta/>.

SEZIONE 6 ONERI E OBBLIGHI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

6.1 ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

La S.A. garantisce le utenze idriche ed elettriche per il funzionamento dei Distributori nonché la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani derivanti dal consumo dei prodotti distribuiti

nell'ambito del Servizio; le spese riferite agli oneri sopra descritti si intendono comprese nel canone annuo.

Eventuali danni prodotti ai Distributori automatici ed agli alimenti in essi contenuti, a seguito di interruzione nell'erogazione della corrente elettrica e/o dell'acqua, non potranno per nessuna ragione essere addebitati al Politecnico.

6.2 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario le tasse ed oneri derivanti dal servizio svolto, tutte le spese per il personale, i Distributori automatici, le attrezzature, i prodotti impiegati, la manutenzione ed il rifornimento dei Distributori per lo svolgimento del servizio in oggetto, così come i materiali di consumo e gli attrezzi non indicati nel presente articolo ma occorrenti per lo svolgimento del servizio, come specificato al successivo articolo 6.2.1 del presente capo.

6.2.1 SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Sin dall'inizio della concessione, tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie all'espletamento dei servizi, sono interamente a carico del Concessionario; a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- I costi del personale;
- I costi per gli approvvigionamenti;
- Tutti i costi per i Distributori, gli eventuali allestimenti e le apparecchiature necessarie allo svolgimento del Servizio;
- I costi per ottenere le necessarie licenze e autorizzazioni;
- I costi per la pulizia e la disinfezione;
- Le tasse e le imposte riconducibili all'attività;
- Le Assicurazioni;
- Il canone concessorio;
- Qualunque eventuale altro costo, non indicato nel presente articolo (e in generale nel presente CSO), necessario per il buon espletamento del servizio in oggetto.

6.2.2 NORME IGIENICO-SANITARIE

Il concessionario dovrà effettuare una rigorosa pulizia interna ed esterna delle attrezzature con frequenza tale da garantire un'ottima condizione igienica delle stesse, inoltre, dovrà rendersi disponibile allo spostamento delle attrezzature, su richiesta del Politecnico, per consentire l'effettuazione delle pulizie periodiche di risanamento ambientale.

6.2.3 RACCOLTA RIFIUTI

I rifiuti solidi urbani, derivanti dal consumo dei prodotti distribuiti nei Corner saranno raccolti e smaltiti dal Politecnico, a tal proposito il Concessionario dovrà prevedere nel proprio progetto l'integrazione di contenitori per la raccolta differenziata come previsto all'articolo 15.3 del capo 2.

I rifiuti, i materiali e gli imballi provenienti dall'attività oggetto della concessione (installazione manutenzione, rifornimento), devono essere raccolti e smaltiti, a cura e spese del Concessionario, nei modi previsti dalla normativa vigente a livello locale, nazionale ed europea.

Le spese per il servizio di trasporto e smaltimento di cui al precedente capoverso sono a totale carico del Concessionario. Pertanto il Politecnico di Torino resta completamente sollevato da detti obblighi.

6.2.4 OBBLIGHI NORMATIVI

E' a carico del Concessionario l'onere di acquisire tutte le autorizzazioni e le licenze necessarie nonché tutti i permessi previsti dalle attuali norme di legge o regolamenti, per lo svolgimento del servizio e delle attività inerenti e/o conseguenti, manlevando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi e delle Autorità.

Tale documentazione dovrà essere esibita all'avvio del contratto e ogni qualvolta la S.A., lo richieda.

Il contratto sarà risolto di diritto qualora l'autorizzazione all'esercizio per qualsiasi ragione, anche a carattere temporaneo, dovesse essere annullata o revocata dall'Autorità competente.

6.2.5 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

6.2.6 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Il Concessionario, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, dovrà attivare, qualora ne fosse sprovvisto, un indirizzo di Posta Elettronica Certificata; quest'ultimo diverrà lo strumento privilegiato con il quale la Stazione Appaltante comunicherà con il Concessionario.

6.2.7 ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna a disporre nell'ambito territoriale del Comune di Torino di un ufficio di riferimento con il relativo recapito telefonico e casella di posta elettronica, gestito da personale del Concessionario con adeguato livello di responsabilità, tale da consentire l'esame e la pronta soluzione di eventuali problemi connessi con l'esercizio della presente concessione. La stessa sede verrà eletta dal Concessionario quale domicilio per tutte le comunicazioni.

6.3 DIVIETI

All'interno degli spazi oggetto della concessione il gestore non potrà concedere a terzi spazi a uso pubblicitario.

È vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

6.3.1 INTERRUZIONE NELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI

Sono consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione dei servizi:

- secondo quanto descritto alla sezione 13 del capo 2 (Sistema organizzativo del Servizio);
- nei casi definiti eccezionali e imprevedibili ed al di fuori del controllo del Concessionario (cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili).

Salvo quanto previsto precedentemente, l'interruzione o sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempimento contrattuale che comporta la risoluzione del contratto.

In tal caso, il Politecnico procederà all'incameramento della cauzione prestata, fatta salva comunque la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione.

SEZIONE 7 DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NEI SERVIZI

7.1 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NEI SERVIZI

Il Concessionario deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola d'arte. Il Politecnico non assume diretta organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro relativi al personale impiegato nella concessione, ricadendo sul Concessionario la responsabilità dell'esecuzione dei servizi, della sorveglianza della mano d'opera e dell'osservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro, di sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni.

Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle tecniche da utilizzare per il buon espletamento del servizio in oggetto, sull'igiene, sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e delle normative di riferimento. In particolare il personale dovrà essere formato e costantemente aggiornato su contenuti ed applicazione del protocollo HACCP.

Il Concessionario deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Direttive macchine, di Igiene sul lavoro, di

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (D.lgs. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modificazioni), di Previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori. A tal fine la Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere al Concessionario la documentazione attestante gli adempimenti dei predetti obblighi (regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale del personale impiegato, e inerenti al rapporto di lavoro).

7.2 RAPPORTO DI LAVORO

Nel caso di lavoratori dipendenti, il Concessionario deve attuare, nei confronti dei lavoratori occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella Provincia di Torino.

Il Concessionario si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione del Concessionario stesso e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Le imprese concorrenti possono rivolgersi all'Ispettorato del Lavoro di Torino al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie circa la normativa vigente, applicabile nel corso della concessione, in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro.

La Stazione Appaltante in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione al Concessionario delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni riscontrate, riservandosi il diritto di incamerare l'intera cauzione definitiva che il Concessionario deve immediatamente reintegrare. La somma incamerata sarà restituita soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che il Concessionario si è posto in regola.

7.3 TESSERE DI RICONOSCIMENTO

Gli operatori dovranno essere sempre dotati di tesserino di riconoscimento esposto sulla divisa.

La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione dell'I.A.

7.4 NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI CARATTERE GENERALE INTERNO

Il personale impiegato nelle attività richieste è tenuto a:

- tenere un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
- osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, emanati dalla Stazione Appaltante;
- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività della Stazione Appaltante;

Inoltre, il Concessionario deve istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni:

- provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
- ottemperi in modo puntuale alle indicazioni ricevute ed alle disposizioni di cui all'art. 20 del D.lgs. 81/08;
- rispetti le indicazioni ricevute dal proprio Datore di lavoro nel rispetto del Piano di Emergenza delle Sedi;

La Stazione Appaltante potrà promuovere l'allontanamento di quei dipendenti del Concessionario che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra. Il Concessionario, in tal caso, dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale allontanato, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del Servizio, a seguito di specifica segnalazione da parte della Stazione Appaltante la quale, entro 7 giorni dalla formale contestazione scritta, ha inoltre la facoltà di chiedere l'allontanamento dal Servizio dei dipendenti del Concessionario, che durante lo svolgimento dello stesso, abbiano dato motivo di lamentela. Il Concessionario, nell'esercizio delle attività inerenti l'oggetto della convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del Politecnico di Torino", pubblicato sul sito internet di Ateneo all'indirizzo http://www.swas.polito.it/services/operazione_trasparenza/default.asp?id_documento_padre=71421.

La violazione di detti obblighi può costituire causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

7.5 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Concessionario deve nominare un Responsabile del servizio, cui affidare la direzione nel suo complesso che sarà il referente responsabile nei confronti del Politecnico di Torino e, quindi avrà la delega a rappresentare ad ogni effetto il Concessionario.

Il Responsabile del servizio provvederà a garantire il buon andamento dei servizi e la rispondenza dei servizi medesimi alle prescrizioni di legge e del presente capitolato; questi garantirà, altresì, la massima collaborazione possibile al Direttore dell'esecuzione del servizio nominato dalla Stazione Appaltante.

SEZIONE 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

8.1 RISPETTO DEL PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA

Il Concessionario deve adeguarsi e rispettare il piano di evacuazione ed emergenza predisposto dalla Stazione Appaltante, in caso di allontanamento repentino dai centri di pericolo nell'eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi ecc. Nel caso in cui il Piano predisposto dalla Stazione Appaltante non risultasse adeguato alle necessità specifiche del Concessionario, questo deve effettuare le necessarie integrazioni al fine di garantire la sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti.

8.2 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Concessionario dall'inizio delle attività deve attuare quanto previsto dalle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.lgs. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modificazioni, Legge 123 del 3 Agosto 2007).

Laddove necessario dovranno essere forniti al personale e utilizzati dispositivi di protezione individuale (DPI).

Nello svolgimento di tutte le attività che rientrano nell'oggetto della concessione, il Concessionario avrà cura di coordinarsi, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza, alla prevenzione e alla protezione, con le norme generali emanate dalla Stazione Appaltante, avendo cura altresì di seguire le indicazioni operative del Servizio Igiene e Sicurezza e del Servizio Prevenzione e Protezione della Stazione Appaltante, in relazione alla specificità di ogni struttura.

8.3 MISURE PER ELIMINARE I RISCHI INTERFERENTI

Il Concessionario è tenuto a mettere in atto tutte le misure per eliminare o ridurre i rischi interferenti da attività sovrapposte da soggetti diversi secondo le prescrizioni riportate nel "*Allegato 6 - Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenti*" (in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e successivo D.lgs. 106 del 3 agosto 2009 art. 16, comma 2) che verrà consegnato prima della formulazione dell'offerta.

Qualora le situazioni iniziali dovessero subire delle variazioni, il Concessionario dovrà provvedere ad informare il Politecnico. In tal caso la valutazione interferenziale verrà fatta in sede di riunione di coordinamento.

SEZIONE 9 CONTROLLI DI CONFORMITÀ

9.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Al fine di garantire il corretto espletamento dei servizi, il Politecnico e il Concessionario provvedono ad effettuare i controlli di merito.

9.2 CONTROLLI DA PARTE DEL POLITECNICO

E' facoltà del Politecnico effettuare, periodicamente, controlli al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dal Concessionario alle prescrizioni della presente concessione.

Detti controlli saranno effettuati in contraddittorio tra le Parti. Il Politecnico comunicherà al Concessionario, tramite posta elettronica (PEC), la richiesta di controllo periodico al quale la I.A. dovrà rispondere e rendersi disponibile all'esecuzione del controllo nelle 48 ore successive alla comunicazione. L'incaricato del Concessionario ai citati controlli dovrà avere un ruolo nell'organizzazione aziendale tale da garantire l'immediata soluzione di eventuali problematiche riscontrate.

Ai fini della massima collaborazione e trasparenza tra le parti, il Responsabile del servizio ha l'obbligo di firmare per presa visione eventuali verbali o altra documentazione riportante gli esiti dei controlli; lo stesso ha altresì la facoltà di aggiungere proprie considerazioni alla documentazione di cui sopra.

9.3 ORGANISMI PREPOSTI AL CONTROLLO DAL POLITECNICO

I controlli effettuati dal Politecnico potranno essere svolti sia da personale dipendente sia da organismi esterni privati; il personale del Concessionario non dovrà in alcun modo interferire sulle procedure di controllo svolte dagli incaricati dal Politecnico.

9.4 METODOLOGIA E CONTENUTI DEI CONTROLLI EFFETTUATI DAL POLITECNICO

Gli organismi di controllo incaricati dal Politecnico effettueranno i controlli anche attraverso prelievi di campioni, utilizzando le metodologie che riterranno più idonee, comprese eventuali riprese video, fotografiche e verifiche dirette.

9.5 CONTESTAZIONI AL CONCESSIONARIO A SEGUITO DEI CONTROLLI DA PARTE DEL POLITECNICO

Il Politecnico, a seguito dei controlli effettuati, notificherà al Concessionario eventuali prescrizioni alle quali esso dovrà uniformarsi entro il tempo massimo di otto giorni naturali e consecutivi, con possibilità entro tale termine, di presentare controdeduzioni che, nel caso, interrompono la decorrenza del termine predetto sino a nuova comunicazione.

Il Concessionario è obbligato a fornire giustificazioni scritte e documentate, se richieste dall'Amministrazione Contraente, in relazione alle contestazioni mosse.

Trascorso inutilmente il tempo massimo previsto, se il Concessionario non avrà esibito nessuna controdeduzione o in caso di non accoglimento di tali controdeduzioni, il Politecnico applicherà le penali previste per le contestazioni addebitate.

SEZIONE 10 INADEMPIENZE E PENALITÀ

Ove si verificano inadempienze del Concessionario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione Appaltante penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro otto giorni dalla notifica della contestazione inviata.

Ogni controversia di qualsivoglia natura non dà facoltà al Concessionario di sospendere o rallentare il servizio stesso.

In caso di applicazione di penalità, la Stazione Appaltante procederà al recupero della stessa mediante addebito o rivalendosi sulla cauzione. La Stazione Appaltante può altresì procedere nei confronti del Concessionario alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi sulla cauzione e, se ciò non bastasse, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti.

Il pagamento dell'importo delle penali erogate verrà richiesto, con le medesime modalità utilizzate per il canone concessorio.

L'entità delle penali sarà stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze stesse. Sono pertanto definiti, nel successivo articolo 10.1 del presente capo, diversi livelli di gravità delle inadempienze (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo), sulla base dell'entità economica dell'inadempienza e del rischio per la sicurezza della salute degli utenti.

10.1 PENALITÀ

Le penalità **minime** che il Politecnico si riserva di applicare sono le seguenti:

TIPO DI INFRAZIONE	IMPORTO PENALI
<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto del termine di cui agli articoli 2.4.2 del capo 1 e 12.1 del capo 2, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per ogni Distributore; • Mancata pulizia, con soluzioni detergenti, dei Distributori, delle zone immediatamente circostanti e dei portarifiuti (Cfr. articoli 2.4.2 e 6.2.2 del capo 1 e articolo 13.4 del capo2); • Mancato rifornimento di prodotti (Cfr. articolo 13.3 del capo 2); • Mancato intervento tecnico di manutenzione (Cfr. articolo 13.2 del capo 2); • Mancata disponibilità all'esecuzione del controllo di cui all'articolo 9.2 del capo 1 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo; 	€ 100,00/Giorno
<ul style="list-style-type: none"> • Modifica non autorizzata del prezzo di vendita dei prodotti (Cfr. sezione 5 del capo1); • Vendita o somministrazione di prodotti con caratteristiche merceologiche diverse da quelle previste dal Contratto o non concordate con il Politecnico (Cfr. sezione 14 del capo 2); 	€ 200,00/Giorno
<ul style="list-style-type: none"> • Variazione sia in aumento sia in diminuzione del numero e della dislocazione dei Distributori automatici, in assenza della preventiva autorizzazione del Politecnico; • Mancata attivazione o mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP (Cfr. articolo 7.1 del capo 1 e articolo 15.1 del capo 2); • Rilievi da parte dell'Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc. 	€ 500,00 a contestazione

In caso di applicazione di cinque (5) penali dello stesso tipo nell'anno, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione a

titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo).

In caso di applicazione di dieci (10) penali nell'anno, il Politecnico potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni (Cfr. articolo 4.6 del presente capo).

Qualora dalla mancata, incompleta o ritardata esecuzione di una prestazione derivasse un intervento dei competenti organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc.) con contestazione di violazione di norme igieniche a carico del Politecnico, la S.A. si rivarrà sul Concessionario.

SEZIONE 11 NORME FINALI

11.1 FORO COMPETENTE

Eventuali controversie relative alla presente concessione sono di competenza del Foro di Torino.

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

11.2 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Concessionario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali. Il Concessionario si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Il Concessionario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

11.3 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono posti a carico del Concessionario. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica a mezzo di firma digitale.



11.4 RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato speciale si rimanda alle norme del Codice Civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

CAPO 2 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO**SEZIONE 12 AREE, MODALITÀ DI INSTALLAZIONE ED ESECUZIONE****12.1 AREE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE**

Nelle aree di installazione (evidenziate in pianta di cui all'“*Allegato 2 – Ubicazione*”), saranno predisposti gli allacciamenti elettrici ed idraulici necessari al funzionamento dei Distributori.

Le aree destinate allo svolgimento del servizio potranno essere utilizzate dal Concessionario per la collocazione delle macchine ed eventuali accessori a loro complementari solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività connesse alla concessione.

12.2 TEMPI E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DELLE ATTREZZATURE

Salvo diversa indicazione da parte del Politecnico, il Concessionario avrà 10 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna delle aree entro cui installare e rendere operativi i Distributori e gli allestimenti. Viceversa, al termine del contratto, salvo diversa indicazione da parte del Politecnico, il Concessionario si impegna a lasciare le aree libere dalle proprie installazioni nei termini stabiliti dal contratto di concessione.

Il Concessionario dovrà effettuare la consegna, l'installazione e la rimozione delle apparecchiature, a proprio carico nonché a proprie spese.

Terminata la fase di installazione, ogni eventuale successivo spostamento delle apparecchiature che il Concessionario intendesse effettuare, dovrà essere preventivamente concordato con il Politecnico.

12.3 GIORNI E ORARI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio dovrà essere assicurato 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana; il Politecnico, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere lo spegnimento di alcuni o di tutti i Distributori durante l'orario di chiusura delle Sedi, al fine di ottimizzare il risparmio energetico. Tale precauzione non verrà richiesta sui Distributori che permettono la conservazione di alimenti deperibili (Distributori refrigeranti).

Il Concessionario non potrà chiedere al Politecnico alcun indennizzo in caso di sospensione delle attività o di chiusura della sede.

Per orari e chiusure delle sedi del Politecnico è possibile consultare la pagina internet http://www.swas.polito.it/services/orari_sedi/

SEZIONE 13 SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO**13.1 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Al fine di offrire un servizio efficiente il Concorrente dovrà descrivere il proprio modello di gestione aziendale in termini di organizzazione generale ed operativa.

In fase di esecuzione il Concessionario dovrà attivare un sistema in grado di monitorare i consumi complessivi (per quantità e per genere di prodotto) e fornire la reportistica richiesta dalla S.A.

13.2 TEMPO D'INTERVENTO PER ASSISTENZA TECNICA

Il servizio di assistenza e manutenzione ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del Concessionario il quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del Distributore automatico.

L'intervento ed il conseguente ripristino del servizio deve avvenire entro le 24 ore, naturali e consecutive, successive alla segnalazione del guasto da parte del Politecnico; nel caso in cui la segnalazione avvenga di sabato e/o giorno festivo l'intervento deve essere effettuato entro le ore 9:00 del primo giorno lavorativo successivo.

In sede di offerta tecnica potrà essere offerto un tempo di intervento per assistenza tecnica inferiore a quello previsto nel presente capitolato.

Ove non fosse possibile la riparazione del guasto, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla sostituzione del Distributore automatico con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche tecniche. Nel caso di fermo macchina superiore a quattro giorni lavorativi, il Politecnico si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione dell'apparecchiatura guasta.

13.3 TEMPO D'INTERVENTO PER RIFORNIMENTO PRODOTTI

Il rifornimento dei prodotti dovrà avvenire assicurando la disponibilità di tutti i prodotti offerti ed il puntuale ripristino dei prodotti consumati. Le operazioni di caricamento delle macchine dovranno essere effettuate in modo da evitare:

- interferenze al normale svolgimento delle attività dell'Ateneo;
- possibili contaminazioni da qualsiasi causa esterna.

Il rifornimento dei prodotti esauriti deve avvenire entro le 12 ore, naturali e consecutive, successive alla segnalazione da parte del Politecnico dell'esaurimento dei prodotti; nel caso in cui la segnalazione avvenga di sabato e/o festivo l'intervento deve essere effettuato entro le ore 9:00 del primo giorno lavorativo successivo.

Il tempo d'intervento di 12 ore dalla segnalazione può essere migliorato in sede di offerta tecnica.

13.4 FREQUENZA D'INTERVENTO PER IL PROGRAMMA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE

Il Concessionario dovrà effettuare una rigorosa pulizia interna ed esterna delle attrezzature con frequenza tale da garantire un'ottima condizione igienica delle stesse.

La frequenza minima richiesta è di 2 (due) passaggi alla settimana; l'intervallo temporale tra i passaggi di sanificazione sarà mutuato secondo le esigenze ed in ogni caso concordato con la S.A.

SEZIONE 14 PRODOTTI DISTRIBUITI

Con questa procedura il Politecnico intende dotarsi di un servizio che da un lato possa essere un ausilio al servizio bar, e dall'altro possa colmare eventuali lacune rispetto ad offerte inerenti percorsi salutistici e di intolleranze alimentari.

I prodotti distribuiti nei Corner sono la combinazione dei prodotti base imposti dal Politecnico di cui all' *"Allegato 1 – Elenco prezzi prodotti base"* e dei prodotti aggiuntivi offerti dal concorrente in fase di gara (*"Allegato 4 – Elenco prodotti aggiuntivi"*).

Nelle apparecchiature distributrici installate, dovranno essere resi disponibili prodotti di alto livello qualitativo, di marchi di corrente diffusione e adeguatamente noti (salvo i casi previsti negli articoli relativi a "Prodotti freschi" - Cfr. articolo 14.2.1 del presente capo - e "Prodotti speciali" - Cfr. articolo 14.2.2 del presente capo) e conformi alle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria; in ogni caso sempre in conformità alla normativa di settore vigente ed alle disposizioni contenute nel CSO. Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa.

Il Concessionario si impegna ad assicurare la tipologia ed il numero dei prodotti offerti in fase di gara. Relativamente ai prodotti "freschi" e "speciali", potranno essere accolte eventuali richieste di variazione di prodotti, fermo restando il rispetto dell'offerta tecnica.

Ogni variazione dei prodotti offerti dovrà essere preventivamente accettata dal Politecnico.

La somministrazione di eventuali altri prodotti, non inseriti nel "Listino prezzi al consumo", ed il loro costo dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Procedimento; analogamente anche l'esclusione o la sostituzione di prodotti previsti nel listino (ove non si tratti solo di un cambio di nome, a parità di caratteristiche tecniche/merceologiche) dovrà essere autorizzata dal RUP.

I prodotti erogati dovranno essere confezionati in stabilimenti e laboratori provvisti di autorizzazione sanitaria e corrispondere per caratteristiche e requisiti alle rispettive denominazioni legali/merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita.

Gli alimenti distribuiti dovranno essere confezionati con imballaggi che permettano una riduzione dell'impatto ambientale a livello di quantità di rifiuto prodotto.

Al fine di agevolare la differenziazione dei rifiuti prodotti si ritiene opportuno:

- escludere i contenitori di alluminio e vetro limitando l'offerta di bevande in contenitori di plastica riciclabile ed in brik (tetrapak o simili);



- orientare l'offerta degli alimenti confezionati in incarto in PP+PET.

Nel caso in cui i prodotti erogati siano difformi, sotto il profilo quantitativo, qualitativo e merceologico, nonché sotto il profilo del confezionamento, rispetto a quanto previsto nel presente capitolato speciale e nell'offerta presentata dal concessionario, i prodotti contestati dovranno essere sostituiti immediatamente a spese del Concessionario, che sarà altresì tenuto al pagamento di eventuali penali ed al risarcimento per eventuali ulteriori danni.

14.1 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI BASE

Caratteristiche delle bevande calde		
Prodotto	Quantità in Cl	Peso in gr
Espresso*	3,5 / 5,5	7,0 / 7,5
Macchiato*	latte da 2,5 / 3,5	2,5 / 3,5 (solo latte)
Cappuccino*	latte da 5,5 / 6,5	5,0 / 7,0 (solo latte)
Latte	8,5 / 9,5	8,0 / 9,0
Thè al limone	9,5 / 10,5	11,0 / 13,0
Bevanda alla cioccolata	8,5 / 9,5	22,0 / 26,0
Bevanda all'orzo	4,0 / 7,0	3,0 / 6,0
Macchiato all'orzo	Latte da 2,5 / 3,5	2,5 / 3,5
Cappuccino all'orzo	5,5 / 6,5	5,0 / 7,0
Caffè decaffeinato	3,5 / 5,5	1,3 / 1,9
Caffè macchiato decaffeinato	Latte da 2,5 / 3,5	2,5 / 3,5
Cappuccino decaffeinato	5,5 / 6,5	5,0 / 7,0
Caffè solubile al Ginseng	4,0 / 6,0	6,5 / 7,5
Macchiato al Ginseng	Latte da 2,5 / 3,5	2,5 / 3,5
Cappuccino al Ginseng	Latte da 5,5 / 6,5	5,0 / 7,0

* **Richiesto utilizzo di miscela BAR in grani macinato all'istante** Il caffè dovrà contenere almeno il 75% di miscela del tipo "arabica".

Caratteristiche delle bevande fredde	
Prodotto	Quantità in Cl
Acqua liscia e frizzante	50
Succo di frutta	20
Bevanda gassata tipo soft drink (cola), aranciata, gassosa ecc.	33

Alimenti confezionati dolci, salati, panini e tramezzini		
Prodotto	Tipo	Peso gr.
Wafer	Farcitura assortita	< 30
Crostatina	Farcitura assortita	≤ 40
Mini snack ripieni	Pasta sfoglia/frolla	< 30
Croissant e brioches farcite	Farciture assortite	< 40
Croissant e brioches farcite	Farciture assortite	> 40
Wafer, tortine, prodotti da forno ricoperti di cioccolato	Farciture assortite	
Snack al cioccolato ripieni	caramella mou, cocco, arachide ecc.	> 40
Biscotti di pasticceria	farciti con crema	> 50
Patatine, chips di mais e snack simili		≤ 25
Schiacciatine, taralli		> 35
Panini, focacce farcite, tramezzini	Farciture assortite	≥ 110

Per tutti i prodotti del presente articolo dovrà essere fornita da parte dell'aggiudicatario la denominazione e la relativa scheda tecnica/merceologica.

Le schede tecniche/merceologiche di ogni prodotto dovranno:

- fare riferimento all'ID del "Allegato 1 – Elenco prezzi prodotti base" (ad ogni ID potranno corrispondere prodotti diversi e quindi diverse schede tecniche/merceologiche);
- essere salvate su CD in formato PDF;

14.2 PRODOTTI AGGIUNTIVI

La proposta dei prodotti aggiuntivi è incentrata sull'offerta di "prodotti freschi", di "prodotti speciali" e di "altri prodotti". Le categorie "prodotti freschi" e "prodotti speciali" saranno oggetto di valutazione tecnica in sede di gara, mentre gli "altri prodotti" ampliaranno l'offerta complessiva senza una valutazione di merito.

Qualora il Concorrente volesse proporre prodotti aggiuntivi dovrà attenersi al modello di cui all'"Allegato 4 – Elenco prodotti aggiuntivi" (compilandolo direttamente o utilizzandolo per dedurre le informazioni da riportare in un modello alternativo) e allegarlo al progetto tecnico.

Per tutti i prodotti del presente articolo e successivi sub articoli, il Concorrente dovrà:

- Compilare l’*“Allegato 4 – Elenco prodotti aggiuntivi”* inserendo il N° di Scheda progressivo, la denominazione e il genere/la categoria (in base alle indicazioni fornite nell’allegato stesso) e inserire lo stesso nel progetto tecnico in fase di presentazione dell’offerta;
- Salvare su CD in formato PDF le schede tecniche/merceologiche. La scheda tecnica/merceologica di ogni prodotto dovrà fare riferimento al N° Scheda progressivo indicato nel *“Allegato 4 – Elenco prodotti aggiuntivi”*.
- Inserire nel progetto tecnico il CD contenente tutte le schede tecniche/merceologiche.

14.2.1 PRODOTTI FRESCI

Per questa categoria potranno essere offerti prodotti quali: panini, tramezzini, focacce ecc.; oltre ai prodotti precedentemente elencati, in coerenza con il programma “Guadagnare salute”, andranno inseriti alimenti quali frutta e verdura con relativi derivati (macedonie, insalate, polpa di frutta senza zucchero aggiunto ecc.), latticini (formaggi, yogurt, latte, budini freschi ecc.) nonché prodotti IGP, DOP e FEV (filiera corta).

I panini, le focacce ed i tramezzini farciti offerti come prodotti freschi aggiuntivi dovranno avere un peso minimo complessivo non inferiore 140 grammi di cui:

- tramezzini e panini minimo 40% di farcitura;
- focaccia minimo 35% di farcitura.

14.2.2 PRODOTTI SPECIALI

Per la categoria prodotti speciali si intendono quei prodotti che pur rientrando nella normale alimentazione rispondono a caratteristiche quali biologico, equo – solidale, ipocalorico e di tutela nei confronti di intolleranze.

In questa categoria rientrano quindi quegli alimenti che sono certificati come:

- Biologici;
- provenienti dal commercio equo solidale;
- prodotti con basso apporto di calorie;
- dedicati ad intolleranze alimentari.

14.2.3 ALTRI PRODOTTI

Per la categoria “Altri prodotti” potranno essere offerti prodotti **non compresi** tra:

- i prodotti base (di all’*“Allegato 1 – Elenco prezzi prodotti base”*);
- i prodotti freschi di cui al precedente articolo 3.2.1 – “Prodotti freschi”;

- i prodotti speciali di cui al precedente articolo 3.2.2 – “Prodotti speciali”.

SEZIONE 15 DISTRIBUTORI ED ALLESTIMENTI

La S.A. richiede, per ogni Lotto, l'installazione minima di 15 Distributori; il Concessionario potrà installare un massimo di 5 Distributori aggiuntivi, sulla base dell'offerta tecnica presentata.

Le schede tecniche dei Distributori offerti dovranno essere inserite, quali allegati, al progetto tecnico.

15.1 REQUISITI MINIMI DEI DISTRIBUTORI

Come precedentemente menzionato, il Concessionario dovrà assicurare nelle Sedi individuate dalla S.A., l'erogazione dei prodotti continuativamente 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, per tutto il periodo di durata della concessione.

I Distributori automatici sono e rimarranno di proprietà del Concessionario e dovranno essere muniti di regolare certificato sanitario e dovranno essere rimossi alla fine della concessione nei tempi e nelle modalità menzionate all'art. 2.4.2 del capo 1.

Il concessionario dovrà installare, in particolar modo per le bevande calde e fredde, Distributori con capienza di prodotto e capacità di erogazione che consentano di soddisfare il fabbisogno quotidiano.

Il concessionario potrà offrire, in base alle proprie esigenze organizzative ed agli spazi messi a disposizione dal Politecnico, apparecchiature singole (caldo, freddo e alimenti confezionati snack) o composte, che siano in grado di distribuire sia bevande fredde sia alimenti confezionati (nel caso di Distributori refrigerati).

Le apparecchiature dovranno:

- Essere nuove di fabbrica;
- Essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi secondo il D.lgs. n. 81/2008 e il D.lgs. n. 17/2010 (direttiva macchine);
- Essere dotati di sistemi di illuminazione integrata di ultima generazione ad alta efficienza energetica a LED; specificatamente per i prodotti freddi, i Distributori dovranno contenere negli impianti fluidi refrigeranti consentiti dalle direttive internazionali sulla sostenibilità ambientale, dovranno essere conformi al protocollo energetico EVA EMP e dovranno collocarsi in classe energetica non inferiore ad A+;
- Rispettare la norma CEI EN 606635 “Norme particolari per Distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita”;
- Garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti con linee e strutture di facile pulizia sia interna che esterna;

- Essere conformi ai requisiti dettati dall'applicazione del metodo HACCP;
- Segnalare il termine della disponibilità di un prodotto tramite un display con barra progressiva;
- Avere possibilità di regolazione dello zucchero;
- Essere muniti di gettoniera per monete da Euro 0,05/0,10/0,20/0,50/1,00/2,00, con funzionalità di rendi resto;
- Indicare in modo esplicito l'eventuale assenza di moneta per il resto e di mancanza di prodotti;
- Esporre con sufficiente chiarezza le modalità di utilizzo, il nominativo del Concessionario ed un recapito telefonico gratuito (Numero Verde) attivo dalle 8:00 alle 18:00 dei giorni feriali al quale rivolgere segnalazioni e/o lamentele ricevendo precise indicazioni su come rivalersi;
- Riportare una chiara ed esauriente etichettatura che permetta all'utente di individuare i "prodotti freschi" e "prodotti speciali" posti in distribuzione.

15.2 DISTRIBUTORI AGGIUNTIVI

Il concorrente potrà offrire un numero massimo di 5 Distributori aggiuntivi da installare in base a quanto esposto nella tabella di cui all'art. 2.3 del capo 1;

I Distributori aggiuntivi si differenziano in due tipi di offerta: tipologia "a" e "b"

- Tipologia "a" Distributore aggiuntivo che eroga prodotti già elencati all'art. "Caratteristiche dei prodotti base" (Cfr. articolo 14.1 del presente capo);
- Tipologia "b" Distributore aggiuntivo che eroga prodotti cosiddetti aggiuntivi di cui all'articolo "Prodotti aggiuntivi" (Cfr. articolo 14.2 e successivi sub articoli del presente capo).

15.3 ALLESTIMENTI

I Distributori dovranno essere installati, in ciascun sito, all'interno di strutture di gradevole aspetto estetico che prevedano eventuali complementi d'arredo e degli accessori.

La progettazione degli allestimenti dovrà tenere conto di alcune specifiche che la S.A. intende prescrivere.

A titolo indicativo e non esaustivo, nella proposta tecnica, il concorrente dovrà:

- Includere la fornitura di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, inseriti in mobili integrati con l'arredo dei Corner di distribuzione;
- Inserire, in almeno un Corner per ogni Lotto, un (1) compattatore per le bottiglie e ad un (1) trituratore automatico al fine di ridurre i volumi dei rifiuti;
- Illuminare opportunamente ogni Distributore con lampade integrate a basso consumo (led o equivalente);



- Prevedere che le aree di distribuzione abbiano una grafica personalizzabile e sviluppata in accordo con la S.A.;
- Prevedere, per tutti i Distributori, soluzioni volte ad una corretta e consapevole informazione del prodotto desiderato;
- Prevedere soluzioni tecniche che diminuiscano i tempi di distribuzione ed accorcino le code.